

Art. 3.

Pagamento dei rimborsi mediante accreditamento delle somme in conto corrente bancario o postale

1. Il pagamento dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1, è eseguito dalla Banca d'Italia mediante bonifico sulla base degli elenchi forniti dall'Agenzia delle entrate.

2. Le somme che le banche e Poste Italiane S.p.a. sono tenute a restituire alla Banca d'Italia a fronte di bonifici non andati a buon fine affluiscono automaticamente ai pertinenti capitoli di entrata del bilancio dello Stato.

3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.

Art. 4.

Pagamento dei rimborsi mediante titolo di credito a copertura garantita emesso da Poste Italiane S.p.a.

1. Il titolo di cui all'art. 2, comma 3, è emesso e inviato al beneficiario da Poste Italiane S.p.a., sulla base degli elenchi trasmessi dall'Agenzia delle entrate. La somma può essere incassata presso tutti gli uffici postali oppure versata sul conto corrente bancario o postale indicato dal beneficiario.

2. Gli importi dei titoli di credito non riscossi alla scadenza del termine di validità degli stessi sono riaccrediti da Poste Italiane S.p.a. sul conto corrente in essere intestato al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, anche per un eventuale riversamento all'entrata del bilancio dello Stato.

3. In caso di pagamento non andato a buon fine, l'Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al beneficiario indicando le relative cause.

Art. 5.

Disposizioni finali e transitorie

1. Al fine dei pagamenti di cui all'art. 2, sono valide le comunicazioni delle coordinate del conto corrente, bancario o postale, inviate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

2. L'Agenzia delle entrate e la Banca d'Italia provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 1.

3. L'Agenzia delle entrate e Poste Italiane S.p.a. provvedono d'intesa a definire le regole tecniche, le modalità di trasmissione dei flussi telematici e le specifiche informazioni per l'esecuzione dei rimborsi di cui all'art. 2, comma 3.

4. Nel fissare la remunerazione da riconoscere a Poste Italiane S.p.a. per le operazioni relative allo svolgimento del servizio di tesoreria affidate alla stessa società, periodicamente quantificata con la Convenzione stipulata tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.a. ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, si tiene conto anche

delle operazioni di pagamento dei rimborsi fiscali di cui al comma 3 dell'art. 2.

5. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvate le ulteriori disposizioni di attuazione del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto per gli elenchi di rimborsi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2019

*Il direttore generale
delle Finanze*
LAPECORELLA

*Il Ragioniere generale
dello Stato*
MAZZOTTA

*Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2019
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg.ne n. 1-1537*

20A00221

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 novembre 2019.

Definizione di livelli massimi di tetraidrocannabinolo (THC) negli alimenti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante: «Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 dicembre 2016, n. 304, ed in particolare l'art. 5;


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;



Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, e successive modificazioni;

Viste le «Linee guida per il controllo ufficiale ai sensi dei regolamenti (CE) nn. 882/2004 e 854/2004» (Intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 10 novembre 2016);

Visto il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 68/2013 della Commissione sul catalogo delle materie prime per mangimi;

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e in particolare l'art. 32, comma 6;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento, come modificato dal regolamento delegato (UE) n. 1155/2017 della Commissione;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione;

Vista la raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ^9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, recante: «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e province autonome sui criteri uniformi per l'elaborazione dei programmi di controllo ufficiale degli alimenti e bevande»;

Vista la nota circolare della Direzione generale della sicurezza degli alimenti e della nutrizione del 22 maggio 2009 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sulla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana;

Visto il parere dell'EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare): «*Scientific Opinion on the safety of hemp (Cannabis genus) for use as animal feed*» (EFSA Journal 2011;9(3):2011);

Visto il parere dell'EFSA: «*Scientific Opinion on the risks for human health related to the presence of tetrahydrocannabinol (THC) in milk and other food of animal origin*» (EFSA Journal 2015;13(6):4141);

Considerato che l'art. 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 non comprende fra gli alimenti le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;

Considerato che la canapa coltivata esclusivamente per la produzione di fibre o per altri usi industriali consentiti dalla normativa dell'Unione europea, diversi da quelli di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», non è soggetta alla disciplina dell'art. 26 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990;

Considerato che l'art. 32, comma 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013 permette la coltivazione nell'Unione europea delle varietà di *Cannabis sativa L.* purché presenti nel catalogo comune delle varietà di specie di piante con un contenuto di THC non superiore allo 0,2%;

Considerato che semi e derivati di semi di canapa per uso alimentare hanno fatto registrare una storia significativa di consumo come alimenti prima del 1997 e, pertanto, non sono da considerarsi *novel food* ai sensi del predetto regolamento (UE) n. 2015/2283;

Considerato che i cannabinoidi non risultano, attualmente, inclusi fra le sostanze indesiderabili negli alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione e successive modificazioni, e che l'art. 5 del regolamento (CEE) n. 315/1993 del Consiglio consente agli Stati membri di adottare limiti massimi per specifici contaminanti negli alimenti qualora non siano state adottate disposizioni comunitarie;

Considerata, per il principio di precauzione, l'opportunità di determinare analiticamente la somma della sostanza Δ^9 -THC e del precursore acido non attivo Δ^9 -THCA-A che può dar origine alla sostanza Δ^9 -THC a seguito di processi termici;

Ritenuto necessario dare attuazione all'art. 5 della legge 2 dicembre 2016, n. 242;

Visto il decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione 16 marzo 2017 di costituzione, presso il Ministero della salute, del «gruppo di lavoro per gli obiettivi di cui all'art. 5 della legge 2 dicembre 2016, n. 242»;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, reso con nota prot. 20675 del 18 maggio 2017, sui limiti massimi di THC negli alimenti quale misura al fine della gestione dei rischi di esposizione;

Acquisito il parere del predetto gruppo di lavoro tramite consultazione per via elettronica;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 ottobre 2018;



Vista la procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 315/1993 che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 12 ottobre 2018 ai sensi della direttiva (UE) n. 2015/1535;

Decreta:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto fissa i valori delle concentrazioni massime (limiti massimi) di THC totale ammissibili negli alimenti ai fini del controllo ufficiale.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui al reg. (CE) n. 178/2002, reg. (CE) n. 852/2004, reg. (CE) n. 853/2004, reg. (CE) n. 854/2004, reg. (UE) n. 2283/2015, reg. (CEE) n. 315/1993.

2. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Canapa»: pianta di *Cannabis sativa L.* rispondente ai requisiti dell'art. 32, comma 6, del reg. (UE) n. 1307/2013;

b) «Alimenti derivati dalla canapa»: parti e/o derivati dalle parti della canapa che hanno fatto registrare un consumo significativo alimentare, ai sensi del reg. (UE) n. 2015/2283;

c) «THC (tetraidrocannabinolo) totale»: concentrazione risultante dalla somma delle concentrazioni della sostanza « Δ^9 -THC ((-)-trans- Δ^9 -THC)» e del precursore acido non attivo « Δ^9 -THCA-A (acido delta-9-tetraidrocannabinolico A)».

Art. 3.

Autorità competenti

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le autorità competenti sono il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, le regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende sanitarie locali, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 4.

Alimenti derivati dalla canapa

1. Gli alimenti derivati dalla canapa sono definiti nell'allegato I al presente decreto.

Art. 5.

Limiti massimi di THC negli alimenti

1. I limiti massimi di THC totale ammissibile negli alimenti sono fissati nell'allegato II al presente decreto.

2. Agli alimenti diversi da quelli citati nell'allegato II al presente decreto, si applica l'art. 2 del reg. (CE) n. 1881/2006, e successive modificazioni.

3. I limiti massimi di cui ai precedenti commi si applicano fino all'adozione di disposizioni dell'Unione europea, di cui all'art. 2, paragrafo 3, del reg. (CEE) n. 315/1993.

Art. 6.

Metodi di campionamento e analisi

1. I metodi di campionamento e analisi degli alimenti sono indicati nell'allegato III al presente decreto.

Art. 7.

Mutuo riconoscimento

1. Le merci legalmente commercializzate in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo SEE e in esso legalmente commercializzate sono considerate compatibili con questa misura.

2. L'applicazione di questa misura è sottoposta al regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce le procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (GU L 218 del 13 agosto 2008, pag. 21).

Art. 8.

Aggiornamento degli allegati

1. L'allegato I è aggiornato periodicamente, sulla base di nuove evidenze, con decreto del direttore generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione, pubblicato sul sito web del Ministero della salute con l'indicazione della data di aggiornamento.

2. Gli allegati II e III sono aggiornati sulla base di nuove evidenze con decreto del Ministro della salute.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 novembre 2019

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2019
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg. n. 3298

ALLEGATO I

(Art. 4, comma 1)

ALIMENTI DERIVATI DALLA CANAPA

Gli alimenti derivati dalla canapa sono i seguenti: semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi.



ALLEGATO II

(Art. 5, comma 1)

LIMITI MASSIMI DI THC TOTALE

I limiti massimi di THC totale sono definiti come la somma delle concentrazioni della sostanza (-)-trans- Δ^9 -THC^(*) e del precursore acido non attivo (Δ^9 -THCA-A)^(**).

(*) (-)-trans- Δ^9 -THC: fra i 4 possibili stereoisomeri è quello esistente in natura;

(**) il precursore acido non attivo (Δ^9 -THCA-A) rappresenta il 90% della somma delle concentrazioni della sostanza Δ^9 -THC e dei due precursori acidi non attivi (Δ^9 -THCA-A e Δ^9 -THCA-B).

Tabella. Limiti massimi di THC totale

Alimenti	Limiti massimi (mg/kg)
Semi ^(***) di canapa, farina ottenuta dai semi di canapa	2,0
Olio ottenuto dai semi di canapa	5,0
Integratori contenenti alimenti derivati dalla canapa	2,0

(***) inclusi quelli triturati, spezzettati, macinati diversi dalla farina.

ALLEGATO III

(Art. 6, comma 1)

CAMPIONAMENTO E ANALISI

1. Campionamento.

Il campionamento di alimenti deve avvenire secondo le regole di base previste dal regolamento (CE) n. 401/2006 al fine di ottenere un campione di laboratorio omogeneo rappresentativo.

2. Metodi di analisi.

Il metodo di analisi deve far riferimento a quanto previsto dalla «Raccomandazione (UE) n. 2016/2115 della Commissione del 1° dicembre 2016 sul monitoraggio della presenza di Δ^9 -tetraidrocannabinolo, dei suoi precursori e di altri derivati della cannabis negli alimenti».

20A00016

DECRETO 27 dicembre 2019.

Aggiornamento dell'elenco dei medici di bordo autorizzati e dell'elenco dei medici di bordo supplenti a seguito della revisione generale disposta con decreto dirigenziale 20 novembre 2018.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014, concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute»;

Visto il decreto 8 aprile 2015, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute;

Visti gli articoli 28 e 29-ter del regolamento per la sanità marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, e successive modificazioni, recante disposizioni per il rilascio rispettivamente dell'autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Considerato che ai sensi dell'art 37-bis del citato regio decreto 29 settembre 1895, n. 636 sono previsti atti di revisione con periodicità non superiore a cinque anni per il rinnovo della originaria autorizzazione all'imbarco quale medico di bordo e dell'attestato di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti;

Visto da ultimo il decreto dirigenziale 20 novembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2019, con il quale è stata disposta la Revisione generale delle autorizzazioni all'imbarco quale medico di bordo e degli attestati di iscrizione nell'elenco dei medici di bordo supplenti rilasciati dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 6 febbraio 2018 al n. 286, con il quale è stato conferito al dott. Claudio D'Amario l'incarico di direttore generale della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute;

Considerata la necessità di pubblicare gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti, le cui autorizzazioni e iscrizioni sono state confermate a seguito della conclusione delle procedure di revisione, in base a quanto previsto dall'art. 6 del sopra richiamato decreto dirigenziale 20 novembre 2018;

Vista la documentazione agli atti d'ufficio;

Decreta:

1. Sono approvati gli elenchi dei medici di bordo abilitati e dei medici di bordo supplenti le cui autorizzazioni all'imbarco e iscrizioni sono confermate a seguito della revisione generale disposta con proprio decreto dirigenziale 20 novembre 2018. Tali elenchi sono riportati negli allegati A (medici abilitati) e B (medici supplenti), che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2019

Il direttore generale: D'AMARIO

